

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 260/CGF – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2011**

#### I° Collegio composto dai Signori

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL SIG. VAGAGGINI RENATO SEGUITO GARA PIANESE/SPOLETO DEL 3.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)

Con atto, spedito in data 8.4.2011, la società U.S. Pianese A.S.D. preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata all'allenatore in seconda della società ricorrente, Vagaggini Renato, la squalifica per 5 gare effettive.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 11.4.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S. Pianese A.S.D. faceva pervenire, in data 15.4.2011, atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi (se non una propria e, come tale soggettiva, versione) tali da modificare la ricostruzione dei fatti, concordemente riportati nel referto dell'Arbitro e nel rapporto dell'Assistente, che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente violento - in considerazione della parte del corpo (la testa) attinta dal pugno - tenuto dall'allenatore in seconda, Vagaggini Renato, nei confronti di un calciatore avversario (Falzone Aris).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° Collegio composto dai Signori

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **2. RICORSO DEL TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA MAGGIORA LUCA SEGUITO GARA TRENTO CALCIO 1921/LEGNANO SALUS 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)**

Con tempestivo atto, la società Trento Calcio impugnava la sanzione epigrafata.

La motivazione della condanna impugnata spiega che il Della Maggiora era stato “*espulso per aver colpito con una manata al volto un calciatore avversario cagionandogli un vistoso ematoma all’occhio e determinandone la sostituzione*” ed inoltre che “*al termine della gara*” egli “*posizionandosi nel tunnel che da terreno di gioco conduce agli spogliatoi, provocava verbalmente i calciatori avversari in tal modo originando una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre*” e che “*nella circostanza aggrediva con spintoni, pugni, calci e mani al collo alcuni calciatori avversari*”, per cui “*soltanto l’intervento della Forza Pubblica ristabiliva la calma*”. Ambedue le predette circostanze risultano pienamente conformi a quanto descritto nel rapporto arbitrale e in quello steso dall’assistente. Per cui, attesa anche la efficacia privilegiata che sul terreno probatorio l’art. 35 C.G.S. attribuisce in materia agli atti degli ufficiali di gara, non vi è alcuna possibilità per una ipotetica diversa ricostruzione dei fatti.

Quanto da ultimo ricordato vale soprattutto per respingere il tentativo di qualificare come involontaria la condotta aggressiva adottata nel corso di una fase del gioco dal calciatore trentino nei confronti del suo avversario.

Ciò premesso, non può prescindere da una valutazione gravemente negativa del comportamento complessivamente tenuto dal Della Maggiora, che avrebbe forse meritato una più severa sanzione, tenuto conto altresì della circostanza che egli, nonostante la sua espulsione dal terreno di gioco, aveva continuato a trattenersi indebitamente nel tunnel che conduce agli spogliatoi e da lì a provocare e aggredire al termine della gara gli avversari, provocando, o comunque contribuendo a provocare, la rissa che ne è derivata.

Non si ravvisa, pertanto, alcuna ragione per accogliere il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Trento Calcio 1921 S.r.l. di Trento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 13 luglio 2011**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete